

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4694

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI, SIMONETTI**

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto.  
Assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni simbolo

*Presentata il 12 ottobre 2017*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 28 aprile, Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, è identificato anche come il giorno in cui si ricordano le vittime dell'amianto. Tale giorno, tuttavia, non è riconosciuto ufficialmente con atto normativo come solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. La tragedia derivante dall'amianto che ha causato e purtroppo sta causando tante vittime, visti gli anni di latenza, merita a nostro avviso il riconoscimento puntuale della ricorrenza per il valore che questo appuntamento annuale può avere. Obiettivo di una ricorrenza è infatti quello di ritrovarsi per ricordare, ma anche per fare il punto sulla situazione. La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », ha sancito il divieto di utilizzo di questo materiale mortale, ma la strada verso una

completa bonifica e verso un cessato pericolo è ancora lunga: da un punto di vista sia legislativo che operativo e scientifico è doveroso mantenere alta l'attenzione in quanto di amianto si continua e si continuerà a morire e al momento non è possibile fare previsioni sul decremento delle vittime. Uno studio dei professori Claudio Bianchi e Tommaso Bianchi del Centro di studio e documentazione sui tumori ambientali e della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Monfalcone dimostra che solo nel 2020 l'iperbole raggiungerà il picco massimo oltre al quale inizierà la fase discendente. Secondo il *report* scientifico « i dati più recenti disponibili sembrano indicare un aggravamento dell'epidemia da mesotelioma, piuttosto che un miglioramento », calcolando i periodi di latenza tra l'inizio dell'esposizione all'amianto e la manifestazione della malattia.

Ad esempio, dei 552 casi di mesotelioma maligno della pleura osservati tra il 1968 e il 2008 nell'area di Trieste-Monfalcone, spicca l'« incubazione » assegnata a 378 operai tra i 13 e i 73 anni, a fronte di una media di 48,7 anni. « La popolazione a rischio per effetto di un'attività in cantiere in un periodo relativamente recente è piuttosto consistente. Questo dato non inclina a previsioni ottimistiche circa i nuovi casi di mesotelioma che si devono ancora attendere ». Anche alla luce dei periodi di latenza considerati, « è plausibile – osserva ancora lo studio – che l'intensità dell'esposizione subita tra il 1970 e il 1980 non abbia raggiunto i livelli toccati nei periodi precedenti. Nel decennio in questione è iniziata l'adozione di misure per ridurre l'esposizione. Tuttavia, l'uso dell'amianto è continuato e marcatori di esposizione sono stati messi in evidenza anche in persone che avevano iniziato la loro attività in questo periodo ».

I professori Claudio Bianchi e Tommaso Bianchi hanno studiato la situazione della zona di Monfalcone, una delle aree maggiormente colpite dalla tragedia, ma in Italia, sebbene con caratteristiche diverse, ci sono diverse comunità che hanno subito il dramma. Una tra tutte, città simbolo, Casale Monferrato, sede della famigerata fabbrica Eternit, che, come Monfalcone, ha fatto della lotta all'amianto un motivo di sviluppo culturale e sociale.

Casale Monferrato e Monfalcone, due realtà diverse accomunate da un destino oscuro e da un grande impegno dei loro concittadini, in qualità di amministratori, ma anche di associazioni e di addetti ai lavori che hanno saputo affrontare la questione in difesa della memoria dei loro concittadini deceduti e soprattutto della vita delle future generazioni.

Con questa proposta di legge abbiamo voluto riconoscere il dramma vissuto da quelle città come Casale Monferrato e Monfalcone, che purtroppo non sono le sole ad aver vissuto la tragedia dell'amianto, attraverso l'istituzione di una speciale medaglia da concedere, a titolo onorifico e su richiesta. Tale riconoscimento è volto a reiterare la memoria del sacrificio di tutti i lavora-

tori che, inconsapevoli nello svolgimento delle loro funzioni lavorative, ma anche di tutti coloro che, lavando le tute dei mariti operai giocando nei parchi attrezzati con il « polverino » regalato dall'azienda Eternit al comune o ai privati, hanno respirato l'amianto decretando la loro condanna a morte. Queste persone non conoscevano il loro destino e non sapevano che entrando in contatto con quel materiale sarebbero state condannate. A loro devono andare il nostro pensiero e il nostro riconoscimento e l'impegno di tutti affinché certe tragedie non si ripetano, affinché gli ambienti lavorativi e non solo siano sicuri, affinché le famiglie che hanno subito perdite abbiano giustizia e affinché si possa giungere a una bonifica totale dall'amianto.

L'articolo è molto semplice e prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949. L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni già sede di attività produttive che hanno prodotto o che hanno utilizzato in larga scala l'amianto e che stanno registrando un'alta incidenza di mortalità per malattie asbesto-correlate. L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento, mentre l'articolo 4 istituisce una commissione per l'esame delle stesse. Tale commissione è composta da cinque membri, che vi partecipano a titolo gratuito, rappresentanti di tutti i Ministeri coinvolti a diverso titolo nella problematica. L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento e l'insediamento della commissione. L'articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari.

Questa proposta di legge non comporta grandi oneri finanziari, se non quelli irrisori di produzione dell'insegna metallica che costituisce il riconoscimento onorifico, ma rappresenta un atto di civiltà importante attraverso il riconoscimento della tragedia vissuta, una tragedia che, con l'istituzione medaglia, rimarrà imperitura nella memoria di ognuno di noi. Ci auguriamo pertanto una larga condivisione della proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

*(Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto).*

1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, di seguito denominata « Giornata », al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.

2. Nella Giornata possono essere organizzati manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di conservare, rinnovare e costruire una memoria storica condivisa e di sensibilizzare in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.

3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

### ART. 2.

*(Assegnazione di un riconoscimento onorifico).*

1. Ai comuni sede di attività produttive già adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice ce-

mentizia o resinoidi, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta a un'esposizione diffusa, per motivi professionali o no, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è assegnata, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una speciale insegna metallica, che può essere apposta sul gonfalone del comune, con relativo attestato nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita.

ART. 3.

*(Presentazione della documentazione ai fini dell'assegnazione del riconoscimento onorifico).*

1. Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi allegando quale ulteriore documentazione a supporto della richiesta eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è versata all'Archivio centrale dello Stato.

ART. 4.

*(Istituzione di una commissione per l'esame delle domande).*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di cin-

que membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, e composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

2. La commissione, nell'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, può avvalersi delle testimonianze, scritte e orali, del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni dei soggetti esposti all'amianto o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

#### ART. 5.

##### *(Conferimento del riconoscimento onorifico).*

1. Il riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2 consiste nel conferimento di un'insegna metallica e di attestato a firma del Presidente della Repubblica, che sono consegnati annualmente con una cerimonia collettiva.

2. La commissione di cui all'articolo 4 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, oltre all'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico ai sensi del medesimo articolo 4, procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche dell'insegna metallica in acciaio brunito e in smalto, con la scritta « La Repubblica italiana ricorda », nonché dell'attestato previsti dal comma 1 del presente articolo.

3. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### ART. 6.

##### *(Disposizione finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, valutato in 1 mi-

liardo di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA



\*17PDL005530\*